

Sentenza: 13 maggio 2010, n. 170

Materia: Minoranze linguistiche

Limiti violati: Art. 6 Cost.; legge 15 dicembre 1999, n. 482 da considerare quale norma interposta.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell'art. 2, comma 2, lettera c), nella parte in cui si riferisce alla «lingua piemontese»; dell'art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e»;

Illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 2, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» e dell'art. 2, comma 2, lettera i), limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;

Infondatezza delle altre questioni di legittimità promosse.

Estensore nota: Paola Garro

Oggetto di esame da parte della Corte sono alcuni articoli della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte» impugnati con riferimento all'art. 6 Cost. che prevede la tutela delle minoranze linguistiche.

Per il ricorrente, l'art. 1, comma 1, eccederebbe dalla competenza regionale in quanto attribuisce valore alla lingua piemontese non solo a fini culturali, come previsto anche da altre leggi regionali non censurate, ma anche al fine di parificarla alle lingue minoritarie occitana, franco-provenzale, francese e walser, conferendo ad essa il medesimo tipo di tutela riconosciuto a queste ultime. Questa disposizione violerebbe l'art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l'art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), da considerarsi norma interposta, che non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese e, dall'altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale attribuisce al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela. Le altre disposizioni impugnate sarebbero conseguentemente incostituzionali in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale, sia perché avrebbero esteso al

“piemontese” - che è solo un dialetto, una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”- la qualità o la natura di lingua minoritaria, patrimonio, in quanto tale, di una minoranza etnica; sia perché ad esso avrebbero attribuito procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2.

Per la difesa regionale, la legge impugnata adopererebbe l’espressione “lingua piemontese” solo nel senso di patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare, al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale nell’intento di promuovere, in conformità allo statuto, la conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte.

La Corte, preliminarmente, ricorda che per la legge 482/1999 la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano (art. 1, comma 1); che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana (art. 1, comma 2) nonché quello di promuovere la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge medesima in attuazione dell’art. 6 Cost. e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali (art. 2). La legge in esame evita di stabilire in via definitiva un criterio astratto per l’identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, soltanto a quelle considerate “storiche” nell’esperienza italiana, enumerando dettagliatamente le specifiche “popolazioni” destinatarie della tutela nonché quelle parlanti alcune “lingue” determinate. Tali disposizioni, costituiscono le chiavi di volta dell’intero impianto normativo, ai cui principi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13). Ciò premesso, per la Corte la Regione Piemonte, in violazione dell’art. 6 Cost., nell’attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, ha ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla “lingua piemontese”, non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all’art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. La argomentazione riguarda la legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da considerare in funzione di norma interposta. La giurisprudenza della Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l’esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009). *“Ma tale riconoscimento non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare - ad ogni effetto - una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale - solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza - come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima*

più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente - né, in senso specifico, analogamente rilevante - una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”.

In ragione di quanto detto, è fondata la questione relativa all'art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e». La previsione concernente «la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all'art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all'art. 2 della legge statale, non è ricompreso, come già evidenziato, “il piemontese”. Per gli stessi motivi è fondata, limitatamente a ciò che riguarda la “lingua piemontese”, la questione relativa all'art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facoltà «di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'art. 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio». Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con l'art. 9, della l. 482/1999 che consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l'uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela». La facoltà, prevista dalla legge statale, dell'uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all'art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all'art. 3, l'ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l'altra. La circostanza che la “lingua piemontese” non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all'art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell'ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale. La inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e».